Unione Nazionale
Cooperative Italiane

RASSEGNA STAMPA

del

23 maggio 2016

Mobili, ristrutturazioni e risparmio energetico: gli incroci tra i bonus

Possibile avere più detrazioni nello stesso cantiere ma non tutti gli «abbinamenti» sono consentiti

Prorogati, estesi, integrati, affinati. I bonus fiscali per la casa hanno assistito negli anni a una serie di modifiche e aggiunte, che hanno in parte semplificato e snellito il percorso per ottenerli. Ma stratificando divieti di cumulo e requisiti di accesso, le stesse regole hanno disegnato un complesso quadro di incroci tra le varie detrazioni dedicate ai lavori edilizi e all'arredo delle abitazioni.

LA DOCUMENTAZIONE
Chi sfrutta misure diverse dovrà effettuare pagamenti separati e gestire in modo ordinato le fatture dei fornitori

I bonus mobili

Partiamo dal fondo, dall'ultima agevolazione arrivata con la legge di Stabilità per il 2016 (208/2015): quella per l'acquisto dei mobili da parte delle giovani coppie. La detrazione del 50% è concessa a coniugi o conviventi more uxorio da almeno tre anni, che quest'anno comprano nuovi arredi per la casa da adibire ad abitazione principale (il cui acquisto può esser stato effettuato anche nel 2015). Altra condizione fondamentale, almeno uno dei due partner non deve superare i 35 anni di età nel 2016.

L'agevolazione è calcolata su un importo complessivo di 16mila euro e non può cumularsi – nella stessa abitazione – con il bonus mobili abbinato ai lavori, che consente invece di detrarre il 50% su una spesa massima di 10mila euro sostenuta per comprare non solo gli arredi ma anche grandi elettrodomestici in classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni). L'utilizzo di questo bonus, che è in vita dal 6 giugno 2013 e varrà fino al 31 dicembre di quest'anno, preclude dunque la possibilità di sfruttare la nuova detrazione per giovani coppie, anche per l'acquisto di mobili diversi. Al contrario, se ci sono tutti i presupposti di legge, nulla vieterebbe di avere i due diversi bonus mobili in due case differenti o, addirittura, di duplicare le detrazioni abbinate ai lavori, magari una per arredare la prima casa e un'altra nell'alloggio al mare.

Un aspetto importante è il fatto che il bonus mobili "generale" è strettamente collegato alla detrazione per il recupero edilizio: per le singole unità abitative, il presupposto per accedervi sono gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi agevolati al 50 per cento.

Di conseguenza, interventi già realizzati (e pagati a partire dal 26 giugno 2012) potrebbero dare diritto oggi al bonus mobili, a patto che il contribuente utilizzi nella dichiarazione dei redditi la detrazione del 50 per cento. Altre agevolazioni, invece, non sono abbinabili allo sconto sugli arredi: vale a dire il 65% sul risparmio energetico, ma anche le vecchie versioni del 55% e del 36 per cento.

Naturalmente, anche i lavori realizzati quest'anno possono regalare il bonus sugli arredi: è sufficiente che la data di avvio del cantiere sia precedente all'acquisto dei mobili, anche se i pagamenti fossero successivi.

Alcuni contribuenti potrebbero trovarsi anche nella condizione di avere le carte in regola per entrambi gli sconti sull'arredo, e dovranno sceglierne uno. Nella maggior parte dei casi – potendo – converrà puntare sullo sconto con il plafond di spesa più elevato(16mila euro, giovani coppie), ma chi spende molto in elettrodomestici e poco in mobili troverà più vantaggioso l'altro sconto (10mila euro, abbinato alla detrazione edilizia).

Le detrazioni sui lavori

Oltre a "raddoppiare" il bonus mobili per tutto il 2016, l'ultima legge di Stabilità ha anche prorogato fino al termine di quest'anno le detrazioni per ristrutturazione (50%) e per riqualificazione energetica (65%).

Chi ne ha beneficiato già negli anni scorsi, magari nei "vecchi" livelli del 36 e 55%, potrà

sfruttare le percentuali extra-large. Ma con una doppia avvertenza:
da un lato, il plafond di spesa riparte da zero solo se i lavori sono nuovi, mentre in caso di cantieri pluriennali vanno conteggiate le somme spese negli anni precedenti;
dall'altro, se in uno stesso anno solare si fanno lavori diversi, non si può comunque superare il tetto massimo.

Inoltre, nel caso della detrazione al 65% per il risparmio energetico bisogna anche considerare che ci sono limiti di spesa differenziati in base agli interventi. Quindi, il cambio della caldaia ricade in una categoria (e ha un massimale), quello delle finestre in un'altra (e ha una diversa soglia). Senza contare che alcuni interventi potrebbero ricadere in più categorie – tipico il caso della coibentazione e riqualificazione globale – e il contribuente dovrà scegliere.

Va poi ricordato che praticamente tutti i lavori di riqualificazione energetica premiati dal 65% negli immobili residenziali possono, in alternativa,avere il bonus del 50%, che copre tra l'altro gli interventi per il risparmio energetico, realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette. Dato per scontato che non si possono avere i due bonus per la stessa opera, anche qui il contribuente dovrà scegliere.

Ma c'è anche la possibilità – e anzi spesso succede – che i due bonus coesistano nello stesso cantiere, ad esempio il 65% per il cambio delle finestre e il 50% per la ristrutturazione della casa. In queste situazioni, sarà fondamentale tenere separati i bonifici (le causali sono diverse) e gestire in modo ordinato le fatture.

.@darioqq
.@c_delloste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

Modifiche non-stop agli sconti Irpef

Quasi 90 interventi da fine 2011 a oggi - Le prossime mosse tra esigenze di riordino e promesse di riduzione

La promessa lanciata la scorsa settimana dal premier Matteo Renzi riporta in cima all'agenda politica il taglio delle tasse. L'obiettivo è «dare una mano al ceto medio e alle famiglie» e la riduzione dovrebbe arrivare con la legge di Stabilità per il 2017, ma non si sa ancora se toccherà le aliquote Irpef o altri profili della tassazione. «Stiamo discutendo», ha spiegato Renzi. Anche perché sul 2017 incombe anche il rischio di aumento delle aliquote Iva, che il Governo vuole scongiurare.

In attesa che i piani vengano messi nero su bianco, però, si può già dire che qualsiasi intervento si innesterà su un groviglio di agevolazioni in continua evoluzione. Di fatto, se si guardano le leggi finanziarie degli ultimi anni si scopre che i ritocchi alla tassazione sulle famiglie non si sono mai fermati. Solo concentrandosi su quelli che hanno diretta evidenza nella dichiarazione dei redditi, Il Sole 24 Ore del lunedì ha conteggiato 88 interventi dalla manovra salva-Italia del dicembre 2011 alla legge di Stabilità per il 2016. Nella maggior parte dei casi – 48 – si tratta di ritocchi ad agevolazioni già in vigore, come l'estensione della detrazione del 65% all'installazione delle schermature solari. Ma ci sono anche 19 proroghe di misure esistenti e 21 agevolazioni nuove di zecca, come l'Art-bonus e la detrazione del 19% sulle spese per la frequenza scolastica.

Insomma, è vero che gli scaglioni Irpef non sono più stati toccati dalla riforma del 2003. Ma è altrettanto vero tutti gli ultimi Governi hanno rilasciato modifiche a getto continuo delle detrazioni, delle deduzioni e delle altre agevolazioni Irpef, come crediti d'imposta e *no tax area* per i lavoratori dipendenti e i pensionati. Il tutto con la decisiva collaborazione del Parlamento, sempre pronto ad aggiungere commi qua e là nelle leggi di Stabilità.

Alcune di queste agevolazioni – anche se di valore unitario modesto o poco utilizzate dai contribuenti – servono dare un segnale di attenzione a certe categorie contribuenti o per incentivare certi comportamenti economici. È il caso, ad esempio, del credito d'imposta da 250 euro per chi chiude una controversia con una negoziazione o un arbitrato. O dell'inserimento delle università tra i beneficiari delle donazioni per promuovere l'istruzione. Altre agevolazioni, invece, muovono miliardi di euro e hanno sostenuto il potere d'acquisto dei dipendenti (come nel caso del bonus da 80 euro) o aiutato settori vitali dell'economia negli anni della crisi (come accaduto con tutte le detrazioni per l'edilizia, il risparmio energetico e gli immobili).

A livello settoriale non sorprende che il primato dei ritocchi vada agli immobili (39), mentre forse pochi avrebbero previsto la quantità di interventi nel campo delle erogazioni liberali (21). In ogni caso, è certo che l'attivismo del legislatore impone ai contribuenti un costo indiretto in termini di complicazione del sistema tributario: 88 interventi in quattro anni sono quasi uno ogni due settimane. E se si pensa che i beneficiari delle misure esaminate sono le persone fisiche – cioè i privati e le famiglie – si comprende bene quanto possa essere difficile star dietro alle novità, tra norme, decreti attuativi e circolari: l'ultima, sulla detrazione per le spese scolastiche, è addirittura arrivata quando era già aperto il termine per l'invio del 730 precompilato.

Si tratta di aspetti su cui sarà chiamata a riflettere la commissione presieduta da Mauro Marè chiamata a mappare le *tax expenditures* e a predisporre un rapporto che debutterà con la Nota di aggiornamento al Def di settembre e con la prossima manovra di bilancio. Anche perché la continua proliferazione (la Corte dei conti ha contato complessivamente 799 agevolazione per un'erosione di gettito che vale 313 miliardi) ha complicato e non poco le valutazioni sulle direttrici in cui andare a sfoltire. Perché l'equazione – fin troppo scontata, forse– è che meno bonus significa automaticamente andare ad aumentare le imposte. E soprattutto con effetti redistributivi tutti da valutare, tanto è vero che il Parlamento con le risoluzioni al Def ha chiesto a fine aprile di blindare gli sconti socialmente più sensibili (famiglia, lavoro, ristrutturazioni e risparmio energetico) che sommati valgono oltre 60 miliardi di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Cristiano Dell'Oste
Giovanni Parente

Uffici pubblici, la lunga marcia della trasparenza

Dal diritto a conoscere i documenti di interesse al nuovo «Foia» che apre tutti i cassetti della burocrazia

Trasparenza atto terzo. Il primo si è aperto alla fine del 1990, quando è arrivata la legge 241 sull'accesso agli atti amministrativi. Il secondo ha compiuto tre anni di vita giusto lo scorso 20 aprile: si tratta del decreto 33 del 2013, ribattezzato anti-corruzione. L'ultimo arrivato è il Foia (il Freedom of information act), che prende le mosse dalle norme del 2013 per introdurre anche in Italia ciò che in Gran Bretagna esiste dal Duemila, ovvero la possibilità per il cittadino di chiedere alla pubblica amministrazione tutti gli atti che quest'ultima possiede.

Un cammino lungo 26 anni, dunque, contrassegnato da pervicaci resistenze della burocrazia a mettersi in mostra. Il diritto di accesso del '90 era (ed è) limitato, nel senso che il cittadino deve dimostrare di avere un interesse rispetto ai documenti che chiede alla Pa. Per esempio, posso vedere gli atti di un concorso pubblico se vi ho partecipato. Questi vincoli sono stati amplificati dalle prese di posizione degli uffici, maldisposti ad aprire i cassetti, che dal '96 in poi hanno anche utilizzato come sponda le esigenze della privacy. «Questi dati non possono essere forniti perché c'è la tutela dei dati personali», è stata spesso la risposta dietro cui la Pa si è trincerata. Sono state le sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato a convincere le amministrazioni a cambiare idea e convertirsi, pian piano, alla trasparenza. E anche il Garante della privacy ha più volte richiamato gli uffici all'ordine, invitandoli a non utilizzare la riservatezza come alibi.

Nel 2013 il salto di qualità: la trasparenza diventa a portata di click e si fa più penetrante. Le amministrazioni devono pubblicare sui propri siti una lunga serie di dati: gli stipendi dei politici,le liste d'attesa delle strutture sanitarie, le consulenze, i dati sul personale, i bandi di concorso, i beneficiari di sovvenzioni e sussidi e così via. Dati di semplice consultazione, forniti in formato aperto e a cui i cittadini devono poter accedere online senza costi.

Il monitoraggio

Come hanno reagito le amministrazioni? Di certo c'è che ogni realtà pubblica - dal ministero al piccolo comune - ormai ha sul proprio sito istituzionale la sezione apposita denominata "Amministrazione trasparente". Il problema è che dietro quell'etichetta ipertestuale si schiude un mondo difficile da monitorare. Ci ha provato il ministero della Pubblica amministrazione con lo strumento della Bussola della trasparenza, che però non è in grado di rilevare la tipologia e la qualità dei dati inseriti online. Secondo la Bussola, quindi sarebbero in regola con le norme sulla trasparenza oltre l'85% delle amministrazioni.

Ma tra i "segreti" meglio custoditi delle Pa ci sono la mappa delle società partecipate (si vedano le schede a fianco), i dati aggregati sugli appalti (praticamente introvabili in rete informazioni sui tempi di attuazione e sulle varianti)e l'elenco dei controlli gravanti sulle imprese.

All'appuntamento con la trasparenza, poi, gli enti arrivano in ordine tecnologico sparso: qualcuno riesce a pubblicare in formato aperto e rielaborabile, i più si affidano all'immutabile Pdf.

La riforma

Il decreto approvato la scorsa settimana interviene anche sugli obblighi informativi (si vedano le schede a fianco) con due obiettivi: in alcuni casi il perimetro si allarga (ad esempio le informazioni su redditi e patrimoni si estendono dai politici ai dirigenti pubblici); dall'altro si scommette su un alleggerimento degli oneri. Molti degli obblighi di trasparenza, infatti, saranno assolti con l'invio delle notizie ad alcune banche dati pubbliche a cui basterà rinviare con un link. Sarà così, ad esempio, per i rendiconti dei gruppi politici regionali e provinciali (da spedire alla Corte dei conti), per le informazioni sui bandi di gara, le aggiudicazioni e i costi dei lavori pubblici (ad Anac e Infrastrutture), per quelle sulle società partecipate (al Siquel).

Il decreto Foia non chiarisce come queste banche dati - per ora non accessibili - restituiranno queste informazioni. E per capirlo bisognerà aspettare un anno: questo è il lasso di tempo concesso a tutte le amministrazioni per riorganizzare l'invio alle banche dati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonello Cherchi

Valeria Uva

Innovazione. A un anno dalla presentazione della Commissione la nuova strategia avanza a rilento: ora bisogna accelerare sui tempi di attuazione

Mercato unico digitale, serve la scossa

Sedici azioni previste - Stimata una crescita di 415 miliardi l'anno con notevoli benefici per l'occupazione

Misure a favore della contendibilità del mercato e per la libera circolazione dei mezzi e dei contenuti; centralità per l'IoT (Internet delle cose) e per il cloud computing con la European Cloud Initiative che punta alla realizzazione di un cloud europeo; obiettivi abbastanza chiari a favore dello sviluppo dell'e-commerce e della digitalizzazione dell'industria unitamente alla volontà di eliminare le distorsioni fiscali presenti negli Stati membri.

A inizio maggio Confindustria Digitale ha incontrato le Commissioni riunite IX e X della Camera per discutere e dire la propria sulla Strategia europea per il Mercato unico digitale (Digital single market). Il giudizio è sostanzialmente positivo. Ora c'è da fare attenzione a tempi e attuazione (si veda intervista in pagina), ma dalle imprese quella del Digital single market è ritenuta un'occasione imperdibile.

Le imprese attive nel digitale in Italia sanno che da una parte c'è l'agganciarsi a un treno che, è stato stimato, vale 415 miliardi di crescita all'anno e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Recenti studi, poi, prevedono che la digitalizzazione di prodotti e servizi porterà più di 100 miliardi di nuove entrate ogni anno, per l'industria, nei prossimi cinque anni. Le stesse imprese sanno però che, dall'altra parte, se l'Europa perdesse tempo o, peggio ancora, se l'Italia non fosse allineata nel cogliere le opportunità che arrivano dalla strategia europea, per il settore verrebbe a tratteggiarsi un futuro improbo, in cui dimenticare crescita dell'economia e, guardando in casa propria, ripresina del settore Ict: per fine 2016 uno studio Assinform-Netconsulting mette l'asticella del mercato a 65,9 miliardi, in crescita dell'1,5% rispetto al 2015 (anno a sua volta chiuso con vendite in aumento dell'1%). Due incrementi in sequenza, dunque, inanellati dopo un 2013 in cui erano andati persi 3 miliardi rispetto all'anno precedente (-4,4%) e a un 2014 in calo dell'1,4 per cento.

È trascorso un anno da quando la Commissione Ue ha presentato la nuova strategia per il mercato unico digitale basata su 16 azioni prioritarie finalizzate a ottenere tre obiettivi di carattere generale: migliore accesso dei consumatori e delle imprese a beni e servizi digitali in tutta Europa; creazione di un contesto favorevole affinchè le reti e i servizi digitali possano svilupparsi; massimizzazione del potenziale di crescita dell'economia digitale. Il comune denominatore è rappresentato dall'intento di eliminare le barriere di varia natura che si frappongano alla libera fruizione cross-border da parte di consumatori e imprese, dei servizi che corrono su reti elettroniche della Ue. Non è un caso che in base ai dati divulgati dalla Commissione, solo il 12% dei venditori al dettaglio della Ue venda online a consumatori di altri Paesi della Ue, mentre sono tre volte più numerosi (il 37%) quelli che operano nel proprio Paese. Analogamente, solo il 15% dei consumatori acquista online da un altro Stato membro della Ue, mentre quelli che fanno acquisti online nel proprio Paese sono tre volte tanto (44%).

Dall'autunno scorso la Commissione Ue ha cominciato a licenziare le prime proposte e consultazioni pubbliche. Ma i dossier in corso di preparazione stanno iniziando a formare una coda abbastanza lunga, con rischio di ingorgo. Del resto, il cantiere del Digital single market è imponente e ci sono tempistiche da rispettare che invitano la Commissione a premere sull'acceleratore. Questo anche perché non mancano i fascicoli sicuramente non semplici. C'è la riforma del copyright, la revisione del framework sulle telecomunicazioni, la revisione della direttiva sulla privacy.

A inizio anno, fra gennaio e febbraio, fiutando sicuramente l'aria, Parlamento europeo e

I VANTAGGI ATTESI Con il Dsm si potranno varare misure utili a sviluppare l'Internet delle cose, l'industria 4.0, l'e-commerce e il cloud computing

Consiglio si sono espressi con risoluzioni e inviti alla «tempestiva adozione delle 16 iniziative». Nel frattempo la proposta ha già registrato degli aggiornamenti sul timing dell'attuazione delle misure. Per esempio, sul cross-border e-commerce si è passati da fine 2015 a entro luglio 2017. Anche sul copyright le proposte legislative sono slittate dalla fine del 2015.

Il Digital single market in questo senso avanza piano, ma comunque (e questo è senz'altro positivo) se ne iniziano a comprendere meglio contorni e implicazioni anche per dibattiti da cui emerge chiaro quale sarà l'impatto futuro. Giovedì il Consiglio Competitività della Ue in agenda avrà come protagonisti la portabilità dei contenuti e il cosiddetto "geoblocking" (un limite all'uso dei contenuti online quando si è lontani da casa). Per intendersi con l'esempio più semplice: la possibilità di far valere i propri abbonamenti ai servizi televisivi premium all'estero.

Nella proposta presentata a dicembre la Commissione Ue ha suggerito ai governi di legiferare un accesso illimitato ai prodotti per i quali si paga un abbonamento per chi viaggia «temporaneamente» all'estero. Giovedì se ne discuterà insieme con la richiesta, giunta da alcuni Paesi, di indicare invece il limite temporale in modo preciso.

«L'Italia – ha dichiarato nei giorni scorsi il sottosegretario agli Affari Ue, Sandro Gozi – svolge un importante ruolo di mediazione per la portabilità degli abbonamenti sui contenuti digitali. È importante che la trattativa si concluda rapidamente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Biondi

VALORI IN CORSO

L'impresa sociale conquista credito

Nella galassia non profit l'impresa sociale è la forma giuridica che appare più direttamente sensibile alle dinamiche di mercato. Anche i rapporti con il sistema bancario sono più strutturati rispetto alla media delle organizzazioni. Monitorare lo stato delle relazioni tra questi soggetti economici può essere, dunque, interessante non solo nell'ottica di verificare le condizioni di salute del Terzo settore produttivo, ma soprattutto per coglierne le specificità in relazione a un ambito, quello del credito, che tende a operare secondo procedure standardizzate.

Una recente indagine presentata dal gruppo Ubi Banca con il supporto scientifico di Aiccon, associazione italiana per la promozione della cooperazione e del non profit, ha rilevato due novità di segno positivo. La prima è che il miglioramento della reciproca conoscenza ha incrementato sia la fidelizzazione degli istituti di credito, sia il grado di soddisfazione delle organizzazioni. La seconda è che esiste un *cluster* di imprese sociali di seconda generazione, ossia promosse dalla stessa cooperazione sociale, che manifestano contestualmente un più elevato livello di imprenditorialità innovativa e un più marcato orientamento a usufruire dei servizi di credito. Nel caso delle cooperative sociali il dato più significativo riguarda proprio la maggiore fidelizzazione del rapporto con gli istituti di credito e l'aumento della percezione di metodi di valutazione personalizzati per il non profit, indicatore salito nel 2015 al 44% del campione indagato (+8,8% rispetto al 2014).

«Gli istituti di credito – conferma Sara Rago, coordinatrice dell'area ricerca di Aiccon – hanno migliorato le relazioni con le cooperative sociali, introducendo servizi più specifici per questa tipologia di clienti», mentre secondo Rossella Leidi, chief business officer di Ubi Banca, «la cooperazione sociale si conferma un interlocutore sempre più specializzato nel riconoscere il valore dell'offerta bancaria». La maggiore fiducia reciproca non si è tradotta in un incremento di richieste di finanziamento (-3,2% nell'ultimo anno), ma questo calo viene ricondotto alle più generali difficoltà del periodo, mentre la tendenza positiva si conferma nella percentuale di concessione dei crediti, visto che il 56,7% delle domande sono state accolte per l'intero ammontare richiesto e solo il 5,8% è stato oggetto di rifiuto.

Quanto, poi, alle imprese sociali di seconda generazione, definite "ibridi organizzativi" per le particolari caratteristiche di imprenditorialità e innovazione, è emerso che la propensione all'utilizzo dei servizi bancari è più elevata e differenziata (la metà degli ibridi ha aperto rapporti con tre o più istituti) e le richieste di finanziamento, sia per l'attività che per gli investimenti, sono più elevate e ricorrenti. «Queste imprese sociali – osserva Guido Cisternino, responsabile Ubi Banca per il Terzo settore – sono fortemente orientate a scambiare beni e servizi con cittadini e imprese piuttosto che con la Pa, come dimostrano anche le esperienze di *project finance* a impatto sociale che abbiamo avviato l'anno scorso».

elio.silva@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elio Silva

Fisco internazionale. L'agenzia delle Entrate ha chiarito nella circolare 9/E i meccanismi di applicazione del beneficio

Società, il tax credit lima le imposte

Si può evitare la doppia imposizione anche senza una stabile organizzazione all'estero

Senza una stabile organizzazione all'estero, un'impresa italiana rischia di dover dichiarare nello Stato estero di produzione i singoli redditi secondo il principio del «trattamento isolato», ossia qualificandoli in base alla categoria alla quale appartengono.

Il problema

Un'impresa fiscalmente residente in Italia deve dichiarare nel territorio dello Stato tutti i redditi percepiti a livello mondiale (*worldwide taxation principle*). Ciò non toglie, però, che in presenza di un reddito prodotto in un altro Stato, l'impresa possa subire all'estero una tassazione locale secondo il principio della fonte, il cosiddetto *source-based taxation principle*. Su un reddito di fonte estera, quindi, un'impresa fiscalmente residente in Italia, può subire una doppia imposizione: una prima volta nello Stato della fonte, una seconda volta nello Stato di residenza, facendo rientrare il reddito estero in quello d'impresa in base al «fattore unificante della commercialità», come evidenziato anche dall'agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2015.

Va fatta, però, una distinzione:

nel caso in cui un'impresa nazionale realizzi nel territorio di uno Stato estero redditi di natura commerciale senza essere in presenza, per la legislazione italiana, di una stabile organizzazione che, al contrario, viene presunta per effetto della normativa vigente nello Stato estero, l'eventuale tassazione subita nel territorio di tale ultimo Stato non può essere recuperata attraverso il *tax credit*;

nel caso, invece, di redditi diversi da quelli commerciali (come ad esempio i redditi di capitale) può scattare un problema di doppia imposizione giuridica rispetto al quale sono ipotizzabili due soluzioni.

Le soluzioni

Per mitigare l'effetto della doppia imposizione, vietata anche dal Tuir (articolo 163), il singolo Stato può applicare in alternativa:

l'istituto del credito d'imposta;

l'esenzione da tassazione del reddito estero.

In Italia è stato adottato, per i redditi tassati nel territorio della fonte, che concorrono al reddito complessivo nazionale, il primo metodo, riconoscendo un credito d'imposta per le imposte pagate a titolo definitivo nello Stato di produzione. A regolarne il trattamento è l'articolo 165 del Tuir, che ammette in detrazione dall'imposta netta dovuta nel territorio dello Stato le imposte pagate all'estero fino alla concorrenza «della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo», nettizzato delle perdite eventualmente prodotte in precedenti periodi d'imposta e ammesse in diminuzione.

Il calcolo

Bisogna quindi effettuare un rapporto: al numeratore va inserito il reddito prodotto nello Stato estero, al denominatore, invece, va indicato il reddito complessivo dichiarato dall'impresa, al netto delle perdite deducibili. L'operazione, che determina la quota parte di imposta nazionale attribuibile al reddito estero e dalla quale vanno scomputatele imposte estere pagate a titolo definitivo, va effettuata con riferimento al singolo Stato estero in adozione del meccanismo *per country limitation*.

Si tratta di un meccanismo favorevole per il soggetto residente che si contrappone a quello in base al quale i redditi prodotti nei singoli Stati esteri vanno unificati e posti assieme al nominatore per determinare il credito d'imposta spettante (*overall limitation*), e che risulta meno conveniente in presenza di perdite prodotte in uno o più Stati esteri stante il fatto che queste perdite abbattono, per l'appunto, il numeratore stesso.

In presenza di un'imposta estera definitiva eccedente la quota parte di imposta italiana gravante sul reddito estero, si può memorizzare questa eccedenza, che potrà essere usata se negli otto esercizi precedenti o successivi ci sono eccedenze di imposta italiana rispetto a quella estera, con riferimento allo stesso Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di

Michele Brusaterra

Dichiarazioni. Modello e istruzioni aggiornati per inserire gli investimenti agevolati

Minimi, il bonus del 140% entra in Unico «per cassa»

La deduzione va nel Quadro LM in base all'anno di pagamento

Quadro LM modificato per permettere ai soggetti aderenti al regime dei minimi di indicare separatamente l'importo dei superammortamenti peri i beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre al 31 dicembre 2015, senza tenerne conto in sede di acconto.

Il provvedimento delle Entrate 31 marzo 2016, n. 47207, modifica modelli e istruzioni di Unico PF, intervenendo, tra l'altro, sul quadro LM. Quadro che, nella versione precedente, non riportava alcuna indicazione sulla disciplina introdotta dai commi 91-97 dell'articolo 1 della legge 208/2015. Tuttavia, poiché nel corso di Telefisco 2016 (le cui risposte sono state trasfuse nella circolare 12/E/2016), le Entrate hanno chiarito che anche i contribuenti in regime dei minimi (diversamente da quelli nel regime forfettario) possono applicare questa agevolazione, si era concluso che il maggior costo andasse riportato a rigo LM5, tra gli altri costi.

Ora il provvedimento conferma tale ipotesi, inserendo una colonna interna a tale rigo e chiarendo che, come tutti gli altri contribuenti, anche i minimi devono calcolare gli acconti 2016 senza considerare l'effetto dell'agevolazione (ampliamento delle istruzioni riferite al rigo LM42).

Occorre ricordare che i soggetti nel regime dei minimi applicano (anche se imprese) il principio di cassa, per cui, nel "gestire" l'agevolazione, dovranno seguire molti dei chiarimenti a suo tempo forniti per i professionisti. Tuttavia, l'applicazione di queste misure al reddito di lavoro autonomo comporta alcuni adattamenti.

Il primo dubbio da chiarire riguarda il momento in cui l'investimento può considerarsi effettuato. Come ribadito dall'Agenzia nel corso di Telefisco, per le imprese tale momento è dettato dall'articolo 109 del Tuir, per cui, ad esempio, per l'acquisto di beni finiti si fa riferimento alla consegna o spedizione, oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà. Ma questa disposizione rientra tra le norme generali dettate specificamente per il reddito d'impresa, per cui non è immediata la traslazione nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, tradizionalmente "governato" dal principio di cassa, salvo precise eccezioni.

Dall'esame della prassi precedente, in particolare di quella fornita a corredo della Tremonti-bis (agevolazione estesa anche ai lavoratori autonomi: articolo 4, legge 383/2001) si comprende come, secondo le Entrate, imprese e professionisti debbano seguire, a questo riguardo, le medesime regole. Con la circolare 90/E/2001 (par. 7.2) venne chiarito che, in deroga al principio di cassa, gli investimenti realizzati dal professionista si considerano effettuati (tralasciando gli immobili, esclusi dal beneficio attualmente in vigore):

al momento della consegna o spedizione, oppure, se successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;

all'atto della consegna dei beni, per i beni acquisiti con contratto di leasing.

Per cui, ad esempio, la deduzione (maggiorata) per quote del bene acquistato a novembre 2015 può avvenire in Unico 2016 anche se il pagamento è intervenuto integralmente nel 2016.

Per i minimi, invece, sulla base anche di quanto chiarito a Telefisco, si ritiene che una volta verificata la spettanza dell'agevolazione secondo queste regole, la deduzione del costo debba avvenire nel periodo d'imposta del pagamento, integralmente o ridotta al 50% per i beni ad uso promiscuo.

Va ricordato anche che, per i professionisti (non minimi):

non esiste la regola del dimezzamento dell'aliquota nel primo anno di ammortamento (articolo 102, comma 2, del Tuir);

la strumentalità si ha unicamente «per destinazione esclusiva» (articolo 43, comma 2, del Tuir);

si applica la deduzione integrale della spesa riguardante i beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro, che, come da risposta resa dall'Agenzia a Telefisco, per i beni agevolabili va maggiorata del 40% e interamente dedotta nell'anno di acquisto.

Per quanto riguarda l'entrata in funzione del bene, che per le imprese costituisce il momento a partire dal quale fruire dell'ammortamento (e, quindi, dei benefici della maggiorazione del costo), appare opportuno, per gli autonomi, ricordare quanto sostenuto dall'Istituto di ricerca del Cndcec (circolare 1/IR/2008), vale a dire che «per quanto concerne la data di inizio dell'ammortamento, occorre tuttavia segnalare che la mancanza di un riferimento nell'articolo 54 del Tuir alla "entrata in funzione" non esclude l'esigenza di un'effettiva utilizzazione dell'immobile per fini strumentali, onde poter procedere alla deduzione delle relative quote di ammortamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di

ULTIMO COMMA

Studi operativi in più Regioni: per l'Irap vale solo la sede

Il rapporto tra Irap e studi associati professionali - fino alla sentenza della Cassazione 7371/2016 - è stato caratterizzato da due grandi incognite: la prima riguardante il presupposto dell'imposta e la seconda relativa alla ripartizione della stessa nel caso di più sedi in Regioni diverse, in assenza di lavoratori dipendenti ed assimilati.

In merito al primo punto le Sezioni unite hanno chiarito che «l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell'imposta..., senza che occorra accertare... la sussistenza di un'autonoma organizzazione». Tale assunto si fonda non solo sull'interpretazione letterale dell'articolo 2 del Dlgs 446/1997, il quale dispone che «l'attività esercitata dalle società e dagli enti... costituisce in ogni caso presupposto dell'imposta», ma, anche, sulla natura della forma giuridica prescelta dai professionisti che di per sé, costituendo un'associazione professionale, generano un "ente" autonomo passivo ai fini Irap, prescindendo dall'organizzazione di mezzi e personale dipendente (o assimilato), in quanto equiparato alle società semplici dall'articolo 5 comma 3 del Dpr 917/86.

Se il primo dubbio, in un certo qual modo, è stato risolto definitivamente dalla Suprema corte, il problema della ripartizione del valore della produzione tra diverse Regioni nel caso di più sedi sparse nel territorio dello Stato sembra tutt'altro che essere chiarito.

Nel merito, l'articolo 4, comma 2, del Dlgs 446/97 se da un lato spiega in modo esaustivo le modalità con cui operare la ripartizione nel caso di società con più sedi che impiegano personale dipendente (o assimilato), dall'altro, nel caso di "enti" che operano in più aree con la sola attività prestata dagli associati, si limita a fare riferimento alla mera «Regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato».

Ciò comporta la tassazione dell'intera ricchezza prodotta in più Regioni, da soggetti diversi dalle persone fisiche, nella Regione quella in cui lo studio associato ha la sede legale. E questo a seguito del generico e, forse, improprio richiamo (articolo 21 del Dlgs 446/97) al concetto di domicilio fiscale ai fini dell'accertamento (articolo 58 comma 3 del Dpr 600/73).

Conclusione che sembrerebbe contrastare con la natura dell'Irap stessa, avendo carattere regionale, volta a tassare la produzione di ricchezza nel territorio in cui è stata creata.

La mancata previsione da parte del legislatore di una ripartizione regionale del reddito in funzione del luogo in cui è stato realmente prodotto ad opera del professionista-associato, sembrerebbe contraddire in un certo senso la conclusione cui è pervenuta la Cassazione nella sentenza citata.

Infatti, se è vero che lo studio associato rileva la sua autonoma organizzazione nella professionalità dei suoi consulenti, e non sul coordinamento di mezzi e persone, dovrebbe essere consentita anche la ripartizione territoriale in cui gli stessi svolgono abitualmente l'attività che, nel caso di più sedi, può non coincidere con la Regione in cui è ubicata la sede legale.

Auspicando un chiarimento in merito, sembra opportuno evidenziare che la mancata ripartizione regionale potrebbe generare effetti contrastanti sia in capo allo studio, eventualmente "discriminato" dall'applicazione di un'aliquota Irap piuttosto che un'altra, sia alla stessa Regione nel cui territorio si produce valore, la quale si vedrà sottrarre gettito per il solo fatto di non essere l'area in cui è situata la sede sociale dell'associazione professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola Bonsignore
Pierpaolo Ceroli

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore lunedì 23 MAGGIO 2016

Reddito d'impresa. La prassi della messa in mora con denuncia per mancata restituzione del mezzo blinda lo sgravio delle somme

Leasing con morosità deducibile

Iscrivibili tra le perdite i crediti per canoni non riscossi se l'inadempimento è irrimediabile

Il mancato pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatore consente sempre alla società di leasing di includerli tra le perdite sui crediti se l'inadempimento è evidente ed irrimediabile.
L'iter esperito, che in taluni casi si conclude con la denuncia per appropriazione indebita nei confronti dell'utilizzatore che non restituisce il mezzo, fa presumere infatti la definitiva impossibilità di ricuperare i canoni di leasing non pagati. I principi contabili impongono inoltre di iscrivere il credito in base al presumibile valore di realizzo senza dover applicare il Tuir. Non rileva, infine, l'eventuale ritrovamento del veicolo da parte degli organi di polizia perché la successiva vendita genera una plusvalenza tassabile. Lo ha stabilito la Ctr Lombardia con la sentenza 1520/2/16 (presidente Dettori, relatore Palma).
Nel 2006 l'amministrazione recupera ad una società di leasing, collegata ad una nota casa produttrice di autoveicoli, le perdite su crediti non incassati di alcuni contratti di leasing riguardanti autoveicoli.
Per l'erario la denuncia per appropriazione indebita, la richiesta di sequestro preventivo dell'autoveicolo e la sua cancellazione dal Pra difettano dei requisiti fiscali della certezza e della precisione richiesti per la deduzione della perdita.
Il contribuente la pensa diversamente in quanto:
la procedura di istruttoria interna prevede la messa in mora, la denuncia per appropriazione indebita per la mancata restituzione del mezzo e infine la sua cancellazione dal Pra dopo la verifica esterna di solvibilità dell'utilizzatore;
il principio contabile internazionale n. 39 impone la registrazione della perdita se in base ad eventi sopravvenuti è venuto meno anche solo il diritto contrattuale a ricevere i flussi finanziari futuri per il perfezionamento dell'evento estintivo;
il rinvenimento e la vendita del mezzo genera una plusvalenza tassabile.
L'amministrazione resiste ma i giudici di merito danno ragione alla contribuente. In particolare per la Ctr l'iter seguito dalla società di leasing, che in taluni casi può giungere fino alla denuncia penale dell'utilizzatore inadempiente che trattiene indebitamente l'auto, legittima la deduzione della perdita in quanto:
in base ai principi di prudenza, veridicità e correttezza dei principi contabili il credito deve essere sempre iscritto secondo il suo presumibile valore di realizzo, svalutandolo se vi sono elementi certi e precisi che lasciano ragionevolmente presumere che non sarà più riscosso.
non si applica il quinto comma dell'articolo 101 del Tuir ove la società di leasing deve esporre il credito nella sua interezza perché ciò falsificherebbe la corretta rappresentazione delle condizioni patrimoniali e finanziarie;
il ritrovamento del veicolo da parte degli organi di vigilanza e/o la sua restituzione dimostrano la persistenza della titolarità del credito in capo alla società di leasing. Esso non serve per valutare il credito e dedurre la perdita quanto piuttosto la vendita del bene restituito, che genera una plusvalenza in base alla lettera b) del primo comma dell'articolo 86 del Tuir.
La prassi della messa in mora (denuncia per appropriazione indebita per mancata restituzione del mezzo, verifica solvibilità dei cliente morosi e cancellazione dell'autoveicolo dal Pra) fornisce i requisiti dell'inerenza e precisione per la deduzione della perdita dei crediti dei canoni non incassati, anche nel caso i cui non sono concluse le procedure coattive individuali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Ferruccio Bogetti
Gianni Rota

Imposte indirette. Contano gli obblighi sostanziali

Gli errori formali non pregiudicano il rimborso dell'Iva

Anticipando le linee guida della lotta all'evasione contenute nella circolare 16/E/2016, i giudici della Ctr di Milano (sentenza 2011/2/2016, presidente Sacchi, relatore Baldi), evidenziano cosa significhi «disperdere energie in contestazioni di natura essenzialmente formale».

Proprio su aspetti formali, infatti, avevano fatto leva le Entrate per negare il diritto al rimborso dell'Iva richiesto (per l'anno 2007) dal rappresentante fiscale di un soggetto non residente in relazione alle fatture ricevute dalla società italiana, la quale - oltre al ruolo di rappresentante Iva - svolge una concreta attività di prestazione di servizi in favore di tale soggetto.

Tuttavia, in un contesto in cui è consolidato il principio per cui la detrazione e il rimborso non possono essere negati se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, ancorché non siano rispettati alcuni adempimenti formali (Corte di giustizia, C-95/07 e C- 96/07; Corte di cassazione, sentenze 24912/2011, 6925/2013 e 18924/2015), questo si traduce, sempre per usare le parole della circolare 16/E, in una «mera caccia agli errori».

Un'attività del tutto inutile, quando, in un caso come quello della pronuncia, inerenza, afferenza ed effettività delle operazioni (compresi i pagamenti) sono ampiamente provate.

In quest'ottica, non sono idonee a sostenere il diniego del rimborso:

la contestazione sul numero di partita Iva e l'anagrafica del cliente riportati in fattura, giudicata come «cavillosa» dai giudici;

la contestazione su irregolarità formali attinenti il numero progressivo delle fatture;

la contestazione su altre codifiche indicate sui documenti;

la richiesta d'individuare elementi di coincidenza fra le fatture emesse dalla società italiana a quella estera (all'origine del credito chiesto a rimborso) e quelle emesse da quest'ultima ai propri clienti, anche perché si tratta di flussi di fatturazione che originano da rapporti contrattuali fra parti diverse.

Così come inconsistenti, nella fattispecie, sono anche i rilievi di tipo sostanziale concernenti supposte anomalie nei criteri di determinazione del corrispettivo, verosimilmente fondate sul ricorrente presupposto dell'antieconomicità delle operazioni.

A prescindere da valutazioni d'ordine generale sulla rilevanza di tale "cavallo di battaglia" del fisco, infatti, quando si tratta di Iva, la questione non si pone neppure astrattamente, visto che la base imponibile, salvo specifiche eccezioni, è rappresentata dal corrispettivo pattuito fra le parti e non è un valore stimato (dall'ufficio o da altri).

Altrettanto priva di pregio secondo il collegio giudicante è l'eccezione secondo cui l'Iva non sarebbe rimborsabile perché il soggetto estero non ha effettuato operazioni attive in Italia. Il rappresentante fiscale serviva (nel 2007) e serve (oggi) anche a recuperare l'imposta assolta in altri Stati, che faccia o non faccia operazioni attive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo Sirri

Riccardo Zavatta

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore lunedì 23 MAGGIO 2016

Riscossione. La fase antecedente alla cancellazione dal Registro imprese mette in pericolo gli incassi

La liquidazione volontaria giustifica l'iscrizione a ruolo

Nel caso di liquidazione volontaria di una società sussiste sempre il fondato pericolo per la riscossione giacché, una volta concluso il procedimento, la società - cancellandosi dal Registro delle imprese - si può facilmente sottrarre alle pretese del fisco.

È questa la principale conclusione cui è giunta la Ctp di Milano, con la sentenza 3202/46/16 depositata l'11 aprile 2016 (presidente Citro, relatore Chiametti).

La vicenda trae origine da una cartella esattoriale emessa nei confronti di una società in liquidazione volontaria a seguito dell'iscrizione a ruolo a titolo straordinario da parte dell'agenzia delle Entrate dell'imposta di registro in precedenza accertata. In particolare, nel citare in giudizio l'ufficio delle Entrate, la società impugnava l'iscrizione a ruolo straordinario dinanzi alla Ctp di Milano, eccependone l'illegittimità, oltreché per assenza di motivazione, anche per carenza assoluta del fondato pericolo per la riscossione e, di conseguenza, lamentando l'iscrizione a ruolo dell'intero importo (anziché dei 2/3) delle somme dovute in pendenza di giudizio a seguito della sentenza di primo grado sfavorevole.

L'ufficio delle Entrate, a sua volta, si costituiva in giudizio, confermando la correttezza del proprio operato e ritenendo sussistente, nel caso di specie, il fondato pericolo per la riscossione a causa della liquidazione volontaria della società che si protraeva da oltre cinque anni.

Respingendo il ricorso e condannando la società alle spese di giudizio, il collegio ha innanzitutto precisato che l'iscrizione del ruolo straordinario avviene ogni volta che l'amministrazione ritenga sussistente il fondato pericolo per la riscossione. In sostanza, l'iscrizione del ruolo straordinario trova la sua legittima applicazione tutte le volte in cui l'Agenzia abbia giustificato timore di perdere il credito erariale, come nel caso in cui la situazione economica del contribuente non offra garanzie idonee e adeguate a soddisfare la pretesa erariale. L'iscrizione nei ruoli straordinari è, infatti, un'attività finalizzata a tutelare il credito erariale.

Inoltre, la Ctp di Milano ha precisato che lo stato di liquidazione volontaria integra, di per sé, il requisito del pericolo per la riscossione e giustifica, dunque, la legittima iscrizione nei ruoli straordinari dell'imposta dovuta dalla medesima società in liquidazione. Secondo il parere dei giudici, infatti, lo stato di liquidazione di una società rappresenta un pericolo per la riscossione laddove nella fase liquidatoria, antecedente alla cancellazione della società dal Registro delle imprese, il liquidatore è chiamato ad incassare i crediti, a vendere i beni e a pagare i debiti. Inoltre, in questa fase liquidatoria, più il tempo passa e più i creditori sono esposti all'eventualità che la società chieda quanto prima la cancellazione della propria iscrizione, rischiando così di non vedere soddisfatte le proprie pretese.

Pertanto, poiché la società ricorrente si trova in liquidazione volontaria dal 2011, la Ctp di Milano ha ritenuto che tale circostanza costituisca un elemento sufficiente a far ritenere che la stessa si possa facilmente sottrarre alle pretese del fisco attraverso una imminente cancellazione dal Registro delle imprese e che, dunque, il pericolo per la riscossione sia fondato e che sia legittima la conseguente iscrizione del debito nel ruolo straordinario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rosanna Acierno

Ammortizzatori. I paletti fissati con l'attuazione del Jobs act

La solidarietà esclude gli straordinari ma non il part-time

Stop a somministrazione e lavoro a chiamata

La nuova disciplina del contratto di solidarietà difensivo delineata dal Dlgs 148/2015, in attuazione del Jobs act, impone di raccordare l'ammortizzatore con gli altri istituti normativi: se da un lato, infatti, è possibile trasformare il rapporto di lavoro in part-time, anche con un contratto di solidarietà in corso, dall'altro si incontrano alcuni divieti, tra cui quello di ricorrere al lavoro straordinario. Vediamo, dunque, come devono orientarsi le aziende.

L'ultimo chiarimento in materia è arrivato dal ministero del Lavoro con l'interpello 14 dell'11 aprile 2016. La nota ha specificato che è possibile trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, anche in costanza di contratto di solidarietà.

L'interpretazione del ministero va nella direzione di concedere una certa flessibilità nell'organizzazione della riduzione di orario, a maggior ragione positiva se si considera che la nuova regolamentazione del contratto di solidarietà ha sortito un irrigidimento rispetto a quella previgente: infatti, la riduzione media massima di orario per ciascun addetto non può essere superiore al 70% mentre, in precedenza, gli accordi collettivi aziendali in materia potevano anche prevedere sospensioni a zero ore per alcune risorse, sempre nel rispetto del tetto di riduzione media oraria massima del 60% dell'orario normale. Si trattava, appunto, di un limite collettivo medio e non individuale per addetto.

Il part-time

Il ministero spiega che è consentito dare seguito alle istanze dei lavoratori, finalizzate, in virtù di esigenze personali, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e viceversa. M a a condizione che le trasformazioni non incidano sulle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell'accordo. Alla base delle trasformazioni, deve sussistere il requisito della strutturalità del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro, secondo quanto disciplinato dal Dm 94033/2016.

Pertanto, risultano compatibili con il Cds (senza necessità di un ulteriore accordo) soltanto le istanze di trasformazione attuate nel rispetto della percentuale di riduzione media oraria pattuita - sia in riferimento a tutti i lavoratori coinvolti, sia in riferimento al singolo lavoratore interessato - secondo limiti percentuali fissati dalla norma.

In linea generale, infatti, a fronte di temporanee esigenze del datore di lavoro di incrementare l'attività durante il contratto di solidarietà - tali da richiedere l'espletamento di una prestazione ulteriore rispetto a quella concordata - comunque non eccedente l'orario di lavoro ordinario, le parti possono derogare alla riduzione precedentemente determinata sulla base di previsioni, contenute nell'accordo stesso, relative alle modalità di attuazione della deroga.

L'azienda deve comunicare la minore riduzione di orario rispetto a quello concordato al ministero del Lavoro e all'Inps. Viceversa, in caso di variazioni che comportino una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà.

Il lavoro straordinario

Salvo diverse istruzioni del Lavoro, nel nuovo quadro del Dlgs 148/2015 non appare possibile ricorrere a prestazioni di lavoro straordinario in pendenza di contratto di solidarietà, qualora se ne presentino le esigenze produttive. L 'unico appiglio potrebbe risiedere nel tenore letterale del comma 3 dell'articolo 4 del Dm 94033/2016: questo prevede che: «in linea generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà». Pertanto, sembrerebbe teoricamente ipotizzabile – in situazioni eccezionali – il ricorso al lavoro straordinario.

È stata, invece, mantenuta la possibilità (già inserita nella vecchia disciplina prevista dal Dm del Lavoro 46448/2009) che consente di attivare la procedura di licenziamento collettivo, in pendenza di contratto di solidarietà, se declinata secondo il criterio della non opposizione dei lavoratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di

Alessandro Rota Porta